

Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2007, n. 195.

Legge Regionale 30 gennaio 2007, n. 1 - Articolo 39 comma 2 - Modifiche alla L.R. del 9 gennaio 1995, n. 2 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" - Adeguamento del regolamento di cui al comma 4 dell'art. 25 della L.R. 9 gennaio 1995 n. 2.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 1995, n. 2;
VISTA la Legge Regionale 30 gennaio 2007, n. 1;
VISTO in particolare l'articolo 39 comma 2, della L.R. sopra mensionata, con la quale si dà mandato alla Giunta Regionale di Basilicata di adeguare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. citata, il regolamento di cui al comma 4 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2;

CONSIDERATO che è necessario dare seguito a quanto legiferato, in ordine all'adeguamento del regolamento di cui sopra in particolare all'art. 8 dello stesso che determina le modalità di accesso venatorio agli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione;

RILEVATA l'urgenza di dare immediata attuazione all'adeguamento del regolamento di cui al comma 4 art. 25 L.R. 9 gennaio 1997 n. 2 in quanto sono a scadenza (28 febbraio 2007) i termini di inoltro, da parte degli utenti le attività venatorie, delle istanze di accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia;

VISTA la allegata proposta di adeguamento del Regolamento di cui sopra, attuativo degli istituti faunistico-venatori;

RITENUTO di sottoporre ad approvazione della Giunta Regionale l'adeguamento del regolamento di cui al comma 4 art. 25 L.R. 9 gennaio 1997 n. 2, così come richiesto dall'art. 39 comma 2 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1;

PRESO ATTO che l'adeguamento del regolamento allegato è composto da testo con caratteri normali che conferma la parte di regolamentazione vigente e da testo con caratteri in grassetto di evidenziazione delle parti adeguate;

SU proposta dell'Assessore al ramo;

AD unanimità di voti;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento di cui al comma 4, art. 25 della L.R. 2/95, così come allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa;
2. di dare atto che il testo del Regolamento allegato sostituisce integralmente di cui alla D.G.R. n. 151 del 27 gennaio 2004;
3. di pubblicare integralmente sul B.U.R. il presente atto.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**ART. 6 DELLA L.R. 14/2003
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO
DI CUI AL COMMA 4 ART. 25 L.R. 2/1995**

TITOLO I

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA
REGOLAMENTO DI ACCESSO E GESTIONE

Art. 1

In ogni comprensorio l'A.T.C. è rappresentato dalla porzione di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli Istituti e strutture di protezione della fauna selvatica, ivi compresi i territori ove anche per effetto di altre disposizioni, sia vietata l'attività venatoria e altra superficie destinata a protezione delle colture agricole passibili di effettivo danno prodotto dall'attività venatoria e per altri istituti faunistici.

Art. 2

1. Organo di gestione dell'A.T.C. è il Comitato Direttivo.
2. Il Comitato Direttivo dell'A.T.C. è nominato con deliberazione della Provincia competente per territorio ed è così composto:

- a) da 5 (cinque) rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti ed operanti in forma organizzativa sul territorio dell'A.T.C., scelti tra Imprenditori Agricoli a titolo principale o Dirigenti delle Organizzazioni Professionali.
 - b) da 5 (cinque) rappresentanti delle Associazioni Venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti e operanti in forma organizzata nella provincia di riferimento dell'A.T.C.
 - c) da 3 (tre) rappresentanti delle Associazioni di Protezione Ambientale tra quelle individuate con decreto del Ministro per l'Ambiente di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 presenti in forma organizzata e maggiormente operanti sul territorio Provinciale con attività documentate.
 - d) da 3 (tre) consiglieri comunali o funzionari comunali rappresentanti i comuni ricadenti nell'A.T.C. con maggiore superficie agro-silvo-pastorale.
3. I membri del Comitato vengono designati dalle relative Associazioni, Organizzazioni o Enti. I membri di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, debbono essere residenti nell'Ambito Territoriale della Caccia.
 4. Il Comitato resta in carica cinque anni e viene rinnovato entro 60 giorni dalla scadenza.
 5. I membri scaduti non possono essere nominati per più di due volte anche se non consecutive.
 6. Nel caso di dimissioni, decadenza, revoca o decesso, la sostituzione dei componenti deve essere effettuata dagli stessi organismi e con le stesse modalità previste per la nomina. I soggetti subentranti restano in carica per il residuo periodo del mandato conferito ai sostituiti.
 7. In fase di nomina del Comitato Direttivo la Provincia provvede a designare, per tutti gli

A.T.C., tre funzionari del proprio Ufficio Ragioneria, con idonea qualifica, per i compiti e le funzioni previste dal comma 9 dell'art. 26 della L.R. 9 gennaio 1995 n. 2, nonché per la verifica delle scritture contabili di ciascun A.T.C.

Art. 3

1. Entro 5 giorni dall'approvazione del presente regolamento la Provincia competente richiede, anche a mezzo telegramma, alle Organizzazioni, Associazioni e Comuni interessati la designazione dei rispettivi rappresentanti. Qualora nei successivi 5 giorni non siano pervenute almeno le designazioni di cui al comma 6 del successivo art. 4, è insediato, con convocazione telegrafica, entro tre giorni, un Comitato Provvisorio, per ogni singolo A.T.C., così composto:
 - a) Dai responsabili provinciali, o loro delegati, delle tre Associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - b) Dai responsabili provinciali, o loro delegati, delle due Associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente e maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - c) Dai responsabili provinciali, o loro delegati, delle tre Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Il Comitato provvisorio, coadiuvato dall'Amministrazione provinciale di appartenenza, esplica tutti i compiti attribuiti al Comitato Direttivo.
3. I Comitati provvisori hanno sede presso l'Amministrazione provinciale di appartenenza e durano in carica ciascuno fino alla nomina del relativo Comitato Direttivo così come previsto dall'art. 2 e dal comma 6 dell'art. 4 del presente Regolamento. Tale periodo è interamente computato ai fini del comma 4 del precedente art. 2. Gli atti predisposti dai Comitati provvisori vengono inviati all'Amministrazione provin-

ciale a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Art. 4

1. Il Comitato Direttivo dell'A.T.C. stabilisce la sua sede, in locali idonei allo svolgimento della propria attività in un comune dell'ambito scelto sulla base dei seguenti criteri prioritari:
 - a) maggior numero di cacciatori residenti e domiciliati nel comune;
 - b) disponibilità di idonei locali del Comune o della Comunità Montana o della Provincia;
 - c) condizioni di più agevole raggiungibilità e posizione baricentrica del comune;
 - d) superficie boscata.
2. Il Comitato dell'A.T.C. elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
3. Il Presidente convoca e presiede il Comitato, provvedendo alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto delle proposte dei componenti il Comitato, e al suo invio agli altri membri, nonché alla convocazione delle Assemblee di cui al successivo art. 6; cura l'attuazione dei provvedimenti adottati.
4. Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, avvengono tramite raccomandata inviata almeno 10 giorni prima, oppure a mezzo di telegramma in caso di riunione urgente.
5. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
6. In caso di impossibilità della nomina di tutti e sedici Componenti, il Comitato di Gestione si intende validamente insediato con la nomina di almeno nove membri. Le riunioni del Comitato, in prima convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati. In

seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno un'ora dopo l'orario fissato dalla prima, la riunione è valida con la presenza di almeno 6 membri.

7. Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. In caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente, ne dà comunicazione alla Provincia ed alle Organizzazioni, Associazioni e Comuni interessati per i provvedimenti conseguenti. Il Comitato decade per dimissioni della metà più uno dei componenti.
9. In caso di due assenze consecutive, senza giustificato motivo, il componente viene dichiarato decaduto dal Comitato e sarà cura del Presidente darne comunicazione all'interessato ed all'Organizzazione, all'Associazione o al Comune rappresentato, per la tempestiva sostituzione.
10. Il Comitato di Gestione, entro sessanta giorni dall'approvazione delle presenti modifiche, provvede a dotarsi di un proprio Regolamento Interno, approvato dalla Provincia competente previo parere della Regione.

Art. 5

1. Il Comitato per la gestione dell'A.T.C., oltre ai compiti previsti all'art. 26 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2, così come modificato dalla legge regionale 14/03, svolge ogni altro compito assegnato dalla Regione e dalla Provincia.

Il comitato, inoltre, ha il compito di dotarsi di apposito regolamento per la caccia al cinghiale. Tale regolamento dovrà prevedere che detto tipo di caccia debba svolgersi a squadre di minimo 7 e massimo 15 cacciatori e indicare specificatamente i territori di caccia. In caso pervengano più domande per la stessa zona il Comitato provvederà con sorteggio ad assegnare le zone, a rotazione alternativa alle varie squadre.

I Comitati Direttivi degli A.T.C. si impegnano ad adottare un Regolamento Unico per la caccia al Cinghiale.

Art. 6

1. Il Comitato Direttivo può riunire in assemblea i cacciatori, i proprietari e conduttori dei fondi compresi nell'ambito, per la valutazione dell'andamento della gestione nonché per l'esame dei suggerimenti e dei rilievi eventualmente pervenuti dai proprietari dei fondi, dagli ambientalisti e dalle associazioni venatorie.

Art. 7

1. Per ogni A.T.C. è fissato in 1:19,21 il rapporto cacciatore/superficie agro-silvo-pastorale del Comprensorio espressa in ettari. La Giunta regionale provvederà nei successivi piani venatori, al suo eventuale adeguamento ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14 della legge n. 157/1992.
2. Nell'ambito dei Piani faunistici Venatori le Province potranno applicare il parametro di cui al comma 1, fermo restando il limite massimo 1:19,21, distintamente per territorio agro, silvo e pastorale.

Art. 8

1. Agli A.T.C. sono ammessi ad iscriversi di diritto i cacciatori residenti e con domicilio nella Regione Basilicata, sulla base del rapporto territorio-cacciatori di cui all'art. 7 comma 2.
2. La domanda di iscrizione è presentata ogni anno, nel periodo 1 febbraio - 28 febbraio, esclusivamente al Comitato Direttivo dell'A.T.C. in cui l'avente diritto ha la residenza ed il domicilio. Tale domanda dà diritto a praticare l'esercizio venatorio anche negli altri A.T.C. della Provincia di residenza. E' comunque garantito il rilascio del permesso di accesso agli A.T.C. ai cacciatori della Basilicata che alla data di

scadenza della domanda sono in attesa del rilascio del porto di fucile o di rinnovo dello stesso.

3. Ogni anno l'iscrizione all'A.T.C. di residenza venatoria è soggetta alla conferma prevista dal comma 2.
4. Gli interessati all'iscrizione e all'accesso all'A.T.C. dovranno presentare domanda in carta semplice al Comitato Direttivo di residenza venatoria, nella quale dovranno specificare:
 - a) dati anagrafici;
 - b) numero, data e Questura di rilascio del porto di fucile o, in alternativa, documentazione attestante la/il richiesta/rinnovo del rilascio del porto di fucile ;
 - c) A.T.C. dell'altra Provincia prescelto/i.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) per la prima iscrizione o per i cacciatori che hanno cambiato la residenza rispetto all'anno precedente, certificato di residenza in carta semplice anche mediante autocertificazione;
 - b) idonea certificazione che documenti il domicilio nella Regione Basilicata.
5. Entro il 30 aprile successivo, ai sensi del comma 1, ogni Comitato Direttivo redige, in base alla data di presentazione della domanda, l'elenco di ammissione nel proprio A.T.C.. Lo stesso elenco viene trasmesso alla Provincia competente per territorio e ai Comitati Direttivi degli A.T.C. destinatari delle domande.
 6. La graduatoria dell'avvenuta ammissione è resa pubblica tramite l'affissione all'albo dell'A.T.C., nonché all'albo della Provincia di appartenenza dell'A.T.C.. I posti eventualmente resisi disponibili successivamente saranno assegnati ai cacciatori esclusi, seguendo l'ordine della graduatoria.
 7. Al riscontro dell'avvenuta ammissione l'interessato deve effettuare un versamento sul c/c postale o un bonifico bancario intestati all'A.T.C. di residenza come segue:

- a) per i cacciatori residenti in Provincia di Potenza pari a € 36,00 che dà diritto di praticare l'esercizio venatorio in tutti gli A.T.C. della stessa Provincia, maggiorato di € 2,00 per ogni A.T.C. dell'altra Provincia nel quale vi sia stata ammissione di accesso venatorio;
- b) per i cacciatori residenti in Provincia di Matera pari a € 34,00 che dà diritto di praticare l'esercizio venatorio in tutti gli A.T.C. della stessa Provincia, maggiorato di € 2,00 per ogni A.T.C. dell'altra Provincia nel quale vi sia stata ammissione di accesso venatorio.
8. Gli aventi diritto dovranno far pervenire la ricevuta del versamento all'A.T.C. entro e non oltre il 15 giugno, il mancato invio costituisce rinuncia.
9. Sarà cura del Comitato Direttivo di residenza venatoria, entro il 30 giugno successivo, effettuare il trasferimento delle somme agli altri A.T.C. della Regione, in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario o trasmissione assegno circolare non trasferibile, nella misura di € 2,00 per ogni cacciatore ammesso in ogni altro A.T.C. della Regione.
10. Esaurita l'ammissione dei cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, e limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria con le modalità fissate nel calendario venatorio regionale, la disponibilità dei posti residui entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto è ripartita in accessi articolati di ospitalità venatoria mensile, settimanale e giornalieri, in favore dei non residenti, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- a) nativi in Basilicata non più residenti nonché cacciatori non nativi in Basilicata che siano proprietari o possessori esclusivi o conduttori a titolo oneroso di fondi inclusi nell'ambito territoriale di caccia dell'estensione non inferiore a 10 ettari;
- b) cacciatori provenienti da altre regioni;
- c) cacciatori provenienti da altri stati europei.
11. I cacciatori non residenti, di cui al precedente comma, interessati all'iscrizione e all'accesso agli A.T.C., dovranno presentare domanda in carta semplice, a mezzo di raccomandata semplice o per via telematica al Comitato Direttivo dell'A.T.C. prescelto, dal 1 febbraio al 28 febbraio di ogni anno, nella quale dovranno specificare:
- a) dati anagrafici;
- b) numero, data e Questura di rilascio del porto di fucile;
- c) il periodo richiesto e la tipologia di accesso (mensile, settimanale, giornaliero);
- Alla domanda deve essere allegata documentazione attestante i titoli del diritto di priorità di cui al precedente comma.
12. La graduatoria dell'avvenuta ammissione, dei cacciatori non residenti, di cui al comma 10, per singolo A.T.C., è resa pubblica entro il 15 maggio a mezzo affissione all'albo dell'A.T.C., nonché all'albo della Provincia di appartenenza dell'A.T.C. prescelto.
13. Al riscontro dell'avvenuta ammissione l'interessato deve effettuare il versamento sul c/c postale o un bonifico bancario intestati all'A.T.C. prescelto come segue:
- a) € 75,00 per il rilascio del tesserino mensile, per ogni A.T.C. prescelto, che potrà essere fruito dallo stesso cacciatore massimo per due volte nello stesso A.T.C.;
- b) € 25,00 per il rilascio del permesso settimanale, per ogni A.T.C. prescelto, che potrà essere fruito dallo stesso cacciatore massimo per due volte nello stesso mese e nello stesso A.T.C.;
- c) € 15,00 per il rilascio del permesso giornaliero.
- Tali importi potranno essere adeguati annualmente dalla Giunta regionale all'atto della definizione del calendario venatorio.
14. Gli aventi diritto dovranno far pervenire la ricevuta del versamento all'A.T.C. entro e non oltre il 15 giugno, il mancato invio

costituisce rinuncia; i posti eventualmente resi disponibili dalle rinunce saranno assegnati a richiesta dei cacciatori esclusi;

15. I cacciatori, di cui al comma 10, non ammessi all'A.T.C. prescelto, possono riproporre la richiesta di accesso ad altro A.T.C. non saturo, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie;
16. Una quota fino ad un massimo del 40% dei permessi temporanei è riservata agli imprenditori turistici e/o agrituristici.
17. Il rilascio dei permessi temporanei agli imprenditori turistici e/o agrituristici, è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte degli operatori all'A.T.C. prescelto. La domanda potrà essere presentata durante tutta la stagione venatoria fino a esaurimento del plafond assegnato all'A.T.C. Alla domanda dovrà essere allegata copia sia della prenotazione di pernottamento che della documentazione necessaria all'esercizio venatorio da parte del cacciatore. Sarà cura del Comitato Direttivo dell'A.T.C., rilasciare i tesserini degli operatori turistici e/o agrituristici, i quali dovranno successivamente documentare l'avvenuto pernottamento mediante l'invio di copia della relativa ricevuta o fattura. In mancanza non potranno usufruire di ulteriori tesserini.
18. I tesserini relativi a permessi di accesso annuali per i residenti e mensili, settimanali e giornalieri per i non residenti saranno stampati a cura delle Amministrazioni Provinciali e da queste consegnati ai Comitati di gestione; gli stessi dovranno essere numerati in progressione e vidimati dal Presidente dell'A.T.C.. Gli A.T.C. invieranno gli elenchi nominativi di tutti i tesserini rilasciati agli Organi di Vigilanza ed alle Amministrazioni Provinciali.

Art. 9

1. Ogni A.T.C. può predisporre progetti finalizzati alla vigilanza venatoria all'interno dell'A.T.C. ai sensi del comma 8 dell'art. 26 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2.

Art. 10

1. Il rendiconto dell'A.T.C. è redatto tenendo conto delle disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
3. Il fondo di dotazione finanziaria del Comitato Direttivo è composto da:
 - a) Quote versate dai cacciatori iscritti o utilizzatori dell'A.T.C.;
 - b) Contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica oggetto di caccia e dell'esercizio venatorio e per la prevenzione degli stessi;
 - c) Contributi erogati dalla Provincia su progetti di cui al comma 8 dell'art. 26 L.R. 9 gennaio 1995, n. 2;
 - d) Eventuali contributi di Enti pubblici.
4. Le spese correnti per il funzionamento dell'A.T.C. vengono classificate e hanno separata imputazione a seconda che riguardano le seguenti categorie:
 - a) Spese per il funzionamento organizzativo relative:
 - locazione della sede ricercata, salvo concessione gratuita da parte di Enti pubblici;
 - servizi connessi all'uso di detti locali, ivi comprese quelle relative a pulizia, Enel, telefono, riscaldamento, acqua, cancelleria;
 - b) Spese di gestione quali:
 - ricostituzione del patrimonio faunistico e incentivi agli agricoltori (art. 26, comma 1 della L.R. n. 2/1995), nella misura massima di € 155 ad ettaro impegnato negli interventi;
 - risarcimento di danni alle coltivazioni agricole prodotti dalla selvaggina (art. 26, comma 4) secondo quanto disposto analogamente dalle Province;
 - interventi di miglioramento ambientale progetti di vigilanza venatoria;

- salari ed oneri vari per collaboratori dell'A.T.C.;
- rimborso dell'indennità chilometrica ai componenti il Comitato di gestione;
- consulenze legali, scientifiche, informatiche, fiscali ed amministrative fino ad un massimo di € 5.200 annui;
- organizzazione e partecipazione ad assemblee, riunioni e seminari scientifici;
- spese di rappresentanza del Comitato fino ad un massimo di € 517 all'anno.

Le spese per il funzionamento organizzativo dell'A.T.C. (locazione sede e spese relative all'uso di detti locali, collaborazioni tecniche e di segreteria, organi istituzionali, consulenze, spese di cancelleria, ecc.) non potranno superare il 20% delle entrate.

5. I componenti del Comitato Direttivo dell'A.T.C. rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per gli importi eccedenti quelli autorizzati.

Art. 11

1. A tutti i componenti il Comitato direttivo spetta, ove compete, l'indennità chilometrica, pari ad un quinto del costo della benzina super.

Art. 12

1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.
2. A tal fine il Comitato Direttivo predispone il quadro di riepilogo delle previsioni di fabbisogno e determina l'approvvigionamento per l'esercizio successivo, applicando agli stessi, i prezzi ipotizzabili in rapporto ai tempi di provvista, determinazione, altresì, la spesa occorrente. Tale riepilogo viene inviato all'Amministrazione Provinciale competente.

Art. 13

1. Nel caso risultassero necessarie forniture non previste nel piano di approvvigionamento, il Comitato Direttivo provvederà a determinare le quantità e qualità dei beni occorrenti e a ricercare la relativa copertura finanziaria.

Art. 14

1. Per le forniture e prestazioni di importo inferiore a € 517,00 per i quali ricorrono i presupposti della massima urgenza, il Presidente del Comitato Direttivo provvede attraverso i preventivi ricevuti a valutarli prima e a deciderne l'acquisto o la prestazione. I suddetti provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Comitato nella seduta immediatamente successiva.
2. Al fine di incentivare la produzione di selvaggina sul territorio e di favorire gli approvvigionamenti della stessa, il Comitato di gestione può stipulare apposite convenzioni o partecipare a forme di cogestione con operatori agricoli, singoli o associati, riferite sia alla produzione di selvaggina per il ripopolamento, che all'acquisto a trattativa privata della selvaggina prodotta sul territorio dell'A.T.C. prevedendo anche l'eventuale concessione di contributi per le spese di investimento delle nuove iniziative, attraverso forme pubbliche di partecipazione da prevedersi nel Regolamento Interno di cui all'art. 4 comma 10. Nei limiti e con le procedure stabilite in apposito regolamento approvato dalle Province, previo parere della Regione Basilicata.

Art. 15

1. Nel caso di forniture o prestazione di importo superiore a quello stabilito nel precedente articolo, il Presidente del Comitato Direttivo provvede ad inviare lettera di invito ad almeno tre ditte specificando la natura e le modalità della fornitura o prestazione nonché l'importo massimo della spesa e indicando un termine per l'inoltro dell'offerta.

2. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa contenenti all'esterno la dicitura: "offerta relativa a".
3. L'apertura delle buste dovrà avvenire alla presenza del Presidente ed almeno altri due membri del Comitato di cui uno scelto tra i rappresentanti dell'Ente Locale.
4. L'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente, purché la stessa sia inferiore al prezzo massimo indicato nell'invito alla gara.
5. Ove le offerte siano tutte in aumento rispetto al prezzo massimo prefissato non si dà luogo all'aggiudicazione e gli atti vengono rimessi al Comitato Direttivo per le determinazioni che questo riterrà opportuno.

Nei casi previsti dal presente articolo si redige verbale delle fasi di cui ai commi 3 e 4 dandosi atto del rispetto delle procedure osservate. Detto verbale sottoscritto dai membri del Comitato intervenuti all'apertura delle buste, è conservato agli atti dell'A.T.C., mentre copia dello stesso è inviata alla Provincia.

Art. 16

1. Esperita la trattativa privata con le modalità di cui al precedente articolo, verrà data comunicazione alla Ditta prescelta dell'avvenuta aggiudicazione.
2. Il Presidente con altri due membri del Comitato provvederà a verificare la regolarità della fornitura o prestazione.
3. Nel caso che siano riscontrate irregolarità, difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore.
4. Qualora, invece, non siano riscontrate irregolarità il Presidente, previa apposizione di visto sulla fattura, ordina il pagamento della fattura stessa e l'annotazione di essa nelle scritture contabili.

Art. 17

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comitato Direttivo predispone una relazione contabile e la rendicontazione delle spese relative all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La documentazione di cui al comma precedente è immediatamente trasmessa alla Provincia, unitamente ad una relazione specifica relativa agli interventi svolti con fondi derivanti di cui al precedente art. 10, terzo comma.
3. In caso di inadempienza la Provincia invita a presentare, entro i successivi 30 giorni, i rendiconti. Scaduto tale termine la Provincia dispone la sospensione del Comitato Direttivo e la nomina di un Commissario.
4. Al rendiconto devono essere allegati copia conforme all'originale dei documenti giustificativi di spesa debitamente quietanzati e fiscalmente regolari.
5. Qualora l'erogazione degli stati di avanzamento di un progetto interessi più esercizi, le attività relative dovranno essere rendicontate per la parte di spesa relativa all'anno di riferimento.

TITOLO II REGOLAMENTO COMITATO TECNICO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE (C.T.F.V.P.)

Art. 18

1. Il Comitato si riunisce su convocazione dell'Assessore Provinciale al ramo. La convocazione avviene anche dietro richiesta motivata e sottoscritta di almeno tre componenti dello stesso Comitato.

Art. 19

1. I componenti del Comitato che risultano assenti, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, decadono automaticamen-

te dall'incarico e sarà compito dell'Amministrazione Provinciale richiederne alle associazioni e/o agli Enti di appartenenza la nomina dei sostituti.

Art. 20

1. Le decisioni assunte dal C.T.F.V.R si riterranno valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
2. Alla seduta di seconda convocazione, che potrà tenersi in altro giorno oppure un'ora dopo la prima, le decisioni sono valide purché presenti almeno quattro componenti.
3. L'avviso di convocazione dovrà quindi, necessariamente, indicare anche la data e l'ora della seconda convocazione. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 21

1. Ai componenti il Comitato sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per i non residenti in sede a decorrere dalla data di nomina del Comitato.

Art. 22

1. L'onere finanziario relativo al funzionamento del C.T.F.V.P. e per le spese amministrative verrà sostenuto dalla Provincia mediante i fondi di cui all'art. 37, comma 1 lett. b), L.R. 9 gennaio 1995, n. 2.

TITOLO III REGOLAMENTO ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Art. 23

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono porzioni di territorio destinate alla riproduzione

allo stato naturale di soggetti appartenenti a popolazioni di uccelli e mammiferi di specie stanziali ed alla cattura degli stessi per l'immissione ed il loro irradiazione sul territorio.

2. I capi appartenenti alle suddette popolazioni nell'ambito di appositi piani di assestamento e di cattura potranno essere prelevati per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento ai fini di ripopolamento.
3. Le zone di ripopolamento e cattura, oltre che per le finalità di cui al comma 1, sono istituite anche per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione di soggetti appartenenti a specie migratorie, anche attraverso il miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio.
4. Il gestore della zona deve istituire un registro dove riportare cronologicamente, per tipo di selvaggina, le immissioni, le catture e i prelievi.

Art. 24

1. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata alle Province ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2.

Art. 25

1. Le commissioni di cui all'art. 14, comma 2, L.R. 9 gennaio 1995, n. 2, sono composte da tre rappresentanti per ciascuna delle componenti previste.
2. Le Commissioni eleggono al loro interno il Presidente.

Art. 26

1. L'organismo di gestione delle zone di ripopolamento e cattura dovrà fornire alla Provincia, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, i seguenti documenti relativi alla gestione della stessa:

- a) Relazione tecnica consuntiva della gestione nella quale andranno riportati in cartografia gli interventi di miglioramento ambientale effettuati per la realizzazione del Piano annuale;
 - b) Comunicazione del numero di animali catturati e qualsiasi altra notizia che l'Amministrazione Provinciale ritenga utile richiedere;
 - c) Bilancio finanziario preventivo di gestione;
 - d) Piano annuale di gestione, con indicazione degli interventi di miglioramento ambientale che si intende attuare, da riportarsi anche in cartografia;
 - e) Dati relativi alla stima del quantitativo di capi appartenenti alla specie in indirizzo presenti dopo l'effettuazione delle catture;
 - f) Bilancio finanziario consuntivo di gestione;
 - g) Piano annuale sullo svolgimento della vigilanza nel quale andranno indicate le modalità di effettuazione della stessa.
2. La Provincia dovrà provvedere ad assicurare un adeguato coordinamento della vigilanza anche attraverso il proprio personale.

Art. 27

1. Gli interventi previsti dal piano di gestione annuale sono affidati di norma agli imprenditori agricoli proprietari o conduttori dei fondi inclusi nella zona di ripopolamento e cattura. Qualora ciò non risultasse possibile, previo accordo con i soggetti di cui sopra, la grande Commissione può affidare l'esecuzione di tali interventi a terzi.

Art. 28

1. La superficie delle zone di ripopolamento e cattura deve essere tale da salvaguardare la possibilità di riproduzione delle popolazioni animali selvatiche ospitati al loro interno ed il mantenimento della qualità dell'ambiente.

2. L'estensione complessiva delle zone di ripopolamento e cattura a livello Provinciale non deve essere inferiore al 25% della superficie complessiva destinata a protezione della fauna selvatica.
3. I confini delle zone di ripopolamento e cattura dovranno coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e comunque tali da consentire una adeguata vigilanza e gestione.
4. Tali istituti devono essere costituiti su terreni idonei allo sviluppo della selvaggina e alle operazioni di cattura preferibilmente su terreni dove non possono essere arrecati gravi danni alle produzioni agricole.
5. Il perimetro di tali istituti dovrà essere indicato da tabelle conformi alle prescrizioni dell'art. 22 L.R. 9 gennaio 1995, n. 2.
6. In ogni Ambito Territoriale di Caccia dovrà essere istituita almeno una zona di ripopolamento e cattura.
7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata di 5 anni, salvo rinnovo.
8. In caso di cambio di destinazione della zona la rimozione delle tabelle perimetrali deve avvenire almeno 15 giorni prima dell'inizio della stagione venatoria.

Art. 29

1. Le Province, sentito il Comitato Direttivo dell'A.T.C., deliberano la costituzione della zona di ripopolamento e cattura, provvedendo al tempo stesso alla nomina della Commissione di cui all'art. 25.
2. All'atto deliberativo di cui sopra dovranno essere allegati:
 - planimetria in scala 1:25.000 riportante confini della zona di ripopolamento e cattura;
 - elenco dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali è istituita la zona di ripopolamento e cattura con indicati indirizzo,

superficie inclusa, codice fiscale; - relazione tecnica circa l'utilizzazione agricola e forestale dell'area sulla quale si intende costituire la zona di ripopolamento e cattura;

- programma quinquennale delle attività che si intendono effettuare comprendente:
 - a) indicazione di almeno una specie di indirizzo che si intende produrre fra quelle indicate al successivo art. 30;
 - b) piano degli interventi di miglioramento ambientale articolato per piani annuali;
 - c) programma di gestione delle specie selvatiche che si intende produrre.

3. Per il rinnovo della scadenza del quinto anno, la Provincia adotta le stesse procedure della costituzione.

Art. 30

1. Sono considerate specie di indirizzo (specie per il cui incremento viene istituita la zona di ripopolamento e cattura): lepore, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cinghiale.
2. La presenza degli ungulati deve risultare compatibile con le attività agricole.

Art. 31

1. Il numero dei capi appartenenti alla specie di indirizzo che nell'ambito di un piano di assessment faunistico costituisce il quantitativo di animali prelevabile, deve essere catturato.
2. I capi catturati sono destinati per l'80% dell'A.T.C., interessato e per il 20% a territori individuati dalla Provincia.
3. Le immissioni dei capi catturati vengono coordinate dalla Provincia nell'ambito dei piani di ripopolamento redatti a livello di A.T.C.
4. Tutti i capi catturati prima del rilascio dovranno essere marcati con anelli o contrasegni forniti dalla Provincia, alla presenza di

almeno due agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale.

Art. 32

1. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'organismo di gestione dovrà far pervenire alla Provincia la relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alla specie di indirizzo presenti prima delle catture ed il programma di cattura.
2. Le tecniche da impiegare per la stima delle popolazioni animali selvatiche presenti all'interno delle zone di ripopolamento e cattura dovranno risultare fra quelle indicate idonee dalla Università o Istituti scientifici.
3. L'organismo di gestione dovrà comunicare alla Provincia almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di cattura, il programma delle operazioni indicate anche i giorni e le località.

Art. 33

1. I programmi relativi alle zone di ripopolamento e cattura saranno finanziati, esclusi i primi 2 anni di attività, mediante l'assegnazione di un contributo per ogni capo appartenente alla specie di indirizzo catturato e conferito alla Provincia o quando siano stati conseguiti obiettivi particolari di incremento e tutela faunistica.
2. La Giunta provinciale stabilisce la valutazione economica dei capi catturati in base:
 - a) ai prezzi di mercato;
 - b) alle caratteristiche genetiche dei capi prodotti.
3. I progetti relativi a zone di ripopolamento e cattura nei primi due anni saranno finanziati nella misura di € 5,20 ad ettaro.
4. Ai fini del finanziamento non sono considerate nuove zone le modificazioni dei confini delle zone di ripopolamento e cattura già esistenti.

Art. 34

1. In caso di epizootie, l'organismo di gestione è tenuto ad informare dell'insorgenza sanitaria la Provincia e la A.S.L. competente per territorio, entro tre giorni dall'accertamento di tale evento. La Provincia tempestivamente informa le Università e gli Istituti Scientifici.
2. L'organismo di gestione è inoltre tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione che verranno prescritte dai suddetti Enti.

Art. 35

1. La Provincia, attraverso il proprio personale o avvalendosi delle Università, o Istituti Scientifici effettua ogni anno controlli su almeno il 50% delle zone di ripopolamento e cattura, allo scopo di verificarne la funzionalità. Nel corso dei sopralluoghi viene accertata la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale previsti dal piano di gestione annuale, e sono stimate le popolazioni animali selvatiche di indirizzo presenti.
2. All'interno delle zone di ripopolamento e cattura l'immissione di selvaggina è autorizzata dalla Provincia.
3. All'interno delle zone di ripopolamento e cattura non sono consentite gare cinofile fatta eccezione per le gare di livello internazionale, nazionale e regionale, promosse da Associazioni cinofile e venatorie riconosciute a livello nazionale e senza l'abbattimento di selvaggina.
Tali gare possono essere autorizzate dalle Province sentita la Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 e fuori dal periodo 10 aprile 15 luglio.
4. Le Province dovranno altresì verificare l'adozione di misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle produzioni agricole.

Art. 36

1. La zona di ripopolamento e cattura è revocabile qualora:

- a) non si conseguano i risultati previsti dai piani di cattura o dai progetti di incremento e tutela per oltre tre anni consecutivi senza una giustificazione motivata da relazioni tecniche predisposte dalle Università o Istituti Scientifici o INFS;
- b) non vengano effettuati gli interventi di miglioramento ambientale previsti dal piano annuale di gestione;
- c) si proceda all'immissione di selvaggina senza la necessaria autorizzazione;
- d) il quantitativo di selvaggina stimato nel corso dei sopralluoghi effettuati dalle Province risulti inferiore al 50% di quello indicato nel Piano annuale;
- e) l'indirizzo faunistico indicato nel provvedimento istitutivo sia compromesso dalla presenza di specie concorrenti o antagoniste;
- f) l'ammontare complessivo dei danni alle produzioni agricole da specie non costituenti l'indirizzo produttivo superi il 30% del totale dei danni per più di due anni consecutivi;
- g) alla scadenza del terzo anno di istituzione per le zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione, nel corso dei sopralluoghi previsti, si rilevi la mancata realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale previsti nei piani annuali e il quantitativo di specie di indirizzo risulti inferiore al 50% di quello indicato nel piano annuale.

TITOLO IV

COMMISSIONE DI ESAME PER
L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 37

1. La Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene insediata dall'Assessore Provinciale competente entro 30 giorni dalla nomina. In relazione al comma 6 lettera c) dell'art. 29 della L.R. 9 gennaio 1995 n. 2, nella Commissione deve essere garanti-

- ta la presenza di un armiere o comunque di un esperto nell'uso delle armi da caccia.
2. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, a raggiungimento di almeno 5 domande di esami.
 3. La Commissione esamina le domande prodotte dai candidati e riscontrata la rispondenza della documentazione ad esse allegata secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 29 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2, ammette i candidati a sostenere gli esami.
 4. La Commissione, in relazione al numero delle domande, stabilisce il calendario degli esami. Per ogni sessione di esami la Commissione, di norma, esamina un numero di candidati non inferiore a 20. In caso di un numero di domande inferiori a 20 ma superiori a 4, la sessione di esame si potrà tenere una volta al mese al raggiungimento del minimo dei candidati pari a 5.
 5. Le lettere di convocazione per gli esami dovranno essere spedite ai candidati almeno 20 giorni prima della data degli esami.
 6. Ogni sessione di esame, da sostenere nella stessa giornata, sarà articolata in una prova scritta collettiva a quiz ed in un colloquio orale relativo alle materie di cui al comma 6 dell'articolo 29 L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 ivi compresa prova pratica di riconoscimento delle specie animali selvatiche e uso delle armi e munizioni da caccia.
La prova a quiz sarà articolata su 20 domande prescelte dalla Commissione fra le domande di cui all'allegato "A".
La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà dato almeno 16 risposte esatte.
Dell'esito della prova sarà data notizia al candidato che, in caso di esito positivo, sarà chiamato per sostenere la prova orale.
Dell'esito della prova verrà data comunicazione scritta al candidato.
 7. È istituito presso ciascuna Amministrazione Provinciale il Registro delle domande di ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

8. In caso di impossibilità a partecipare alla Commissione il membro titolare dovrà darne comunicazione al Segretario ed al supplente in modo da consentire la sostituzione. In caso di assenza ingiustificata i membri della Commissione decadono e vengono sostituiti.
9. In caso di dimissioni o decadenza di un componente della Commissione, la Provincia provvede alla sua sostituzione entro 30 giorni.
10. Ai componenti la Commissione sarà corrisposto il gettone di presenza per ogni seduta e le spese di viaggio per i residenti fuori sede così come previsto per organismi similari istituiti presso l'Amministrazione Provinciale.

Art. 38

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per la stagione venatoria 2004/2005; i Comitati Direttivi degli A.T.C. adeguano i propri regolamenti interni a quanto stabilito dal presente regolamento. I membri dei Comitati resteranno in carica fino alla scadenza naturale.

Art. 39

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.